

# Misura attiva di sostegno al reddito

aggiornamento al 22 ottobre 2015

## Beneficiari

Beneficiari della Misura sono i nuclei familiari, anche se composti da una sola persona, come definiti ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e risultanti dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che sono in possesso di particolari requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.

## Requisiti

Possono accedere alla Misura i nuclei familiari che possiedono, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo di concessione della misura, i seguenti requisiti:

- avere almeno un componente residente in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi;
- avere un ISEE ordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, ovvero un ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo, inferiore o uguale a 6.000 euro;
- i componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età sono disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare;
- non avere componenti che siano stati destinatari, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso alla Misura, di provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre prestazioni di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi;
- non avere componenti che siano intestatari di autoveicoli soggette all'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 750 cc;
- non avere componenti che siano intestatari di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);
- non avere componenti che siano beneficiari, nello stesso periodo nel quale la Misura è concessa, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo sia superiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
- non avere componenti che hanno beneficiato del Fondo di solidarietà regionale nei 60 giorni precedenti alla presentazione della domanda di accesso alla Misura.

## Richiedente

Il richiedente è il componente del nucleo familiare che presenta la domanda.

Il richiedente deve rientrare tra i soggetti di cui all' articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

## Dove presentare la domanda

La domanda va presentata dal richiedente al Servizio sociale dei Comuni (SSC) del Comune di residenza.

La domanda contiene la dichiarazione di impegno, sottoscritta dal richiedente, all'adesione al patto di inclusione da parte dei componenti del nucleo.

## Patto di inclusione

Il patto di inclusione è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente e il Servizio sociale dei Comuni (SSC). Alla definizione del patto partecipano anche i Centri regionali per l'impiego e Centri regionali per l'orientamento.

Nel patto sono contenuti gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare.

Il Patto è sottoscritto per adesione anche dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Il patto di inclusione è stipulato entro due mesi dalla concessione della Misura.

La mancata stipula del patto di inclusione comporta la decadenza dalla Misura.

## Concessione, erogazione e durata della Misura

La Misura è concessa dal Servizio sociale del Comune, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti gli elementi.

L'erogazione della Misura decorre dal bimestre successivo a quello in cui viene presentata la domanda.

La Misura ha durata dodici mesi e viene erogata in 6 rate bimestrali: gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre, novembre-dicembre.

La Misura, con un periodo di interruzione di almeno 2 mesi, può essere concessa nuovamente per ulteriori 12 mesi, anche non continuativi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione.

## Importo del beneficio

Scaglioni ISEE (€)	Importi spettanti a nucleo senza minori e/o figli a carico (€)		Importi spettanti a nucleo con 1 minore o 1 figlio a carico (€)		Importi spettanti a nucleo con 2 o più minori e/o figli a carico (€)	
	annuale	mensile	annuale	mensile	annuale	mensile
0,00	-	-	-	-	-	-
1.000,00	4.800,00	400,00	6.000,00	500,00	6.600,00	550,00
1.000,01	4.320,00	360,00	5.520,00	460,00	6.120,00	510,00
2.000,00	-	-	-	-	-	-
2.000,01	3.780,00	315,00	4.980,00	415,00	5.580,00	465,00
3.000,00	-	-	-	-	-	-
3.000,01	2.820,00	235,00	4.020,00	335,00	4.620,00	385,00
4.000,00	-	-	-	-	-	-
4.000,01	1.800,00	150,00	3.000,00	250,00	3.600,00	300,00
5.000,00	-	-	-	-	-	-
5.000,01	840,00	70,00	2.040,00	170,00	2.640,00	220,00
6.000,00	-	-	-	-	-	-